

ARPAT
Dipartimento di Firenze - Settore Supporto Tecnico
Via Ponte alle Mosse 211 - 50144 - Firenze

N. Prot Vedi segnatura informatica

cl. FI.01.15.07/15.1

a mezzo:

PEC

Al Comune di Campi Bisenzio
P.E.C.: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

Oggetto:

Verifica di assoggettabilità a V.I.A., VALUTAZIONE INTEGRAZIONI a Progetto Collegamento stradale "Circonvallazione di Campi Bisenzio: Prolungamento della Circonvallazione Sud da via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle", Comune di Campi Bisenzio (FI). Art. 19 del D.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010.
Proponente: Comune di Campi Bisenzio.
Richiesta di parere dal Comune di Campi Bisenzio del 16/07/2021 prot. n. 40708 (ns. prot. n. 0055114 del 16/07/2021).

Premessa

Con nota del 16/07/2021 prot. n. 40708 (ns. prot. n. 0055114/2021), il Comune di Campi Bisenzio ha chiesto parere ad ARPAT sulle integrazioni presentate relativamente al progetto di collegamento stradale denominato "Circonvallazione di Campi Bisenzio: Prolungamento della Circonvallazione Sud da via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle".

Nella medesima nota era riportato il link al quale scaricare la documentazione presentata, ossia:
https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/Xchange/CONFERENZA_SERVIZI_CIRCONVALLAZIONE.zip.

Si evidenzia che nella nota del Comune di Campi Bisenzio del 24/02/2021, prot. n. 11323, si riportava quanto segue:

«nello specifico i pareri o contributi da acquisire in Conferenza dei Servizi, afferenti materia ambientale, come espresso in premessa, seguono le seguenti procedure:

- *art.23 LRT10/2010 e artt. 10 e 11 DLgs 152/2006 per la procedura di VAS in quanto la variante rientra tra i piani e programmi da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lett. a) della LR 10/2010;*
- *art.48 LRT10/2010 e art.19 DLgs152/2006 per la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, in quanto il progetto della Circonvallazione Ovest ricade nell'Allegato IV della parte seconda del DLgs152/2006 pertanto è sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità a VIA;*
- *art.87 LRT30/2015 per la Valutazione d'Incidenza di cui all'art.5 DPR n.357/1997, in quanto la variante interessa in parte siti della Rete Natura 2000, o comunque è suscettibile di produrre effetti sugli stessi, tenuto conto delle disposizioni per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale di cui agli artt. 73, 73ter e 73 quater della LR 10/2010».*

In riferimento al procedimento in oggetto si precisa che ARPAT, con le valutazioni di seguito riportate, si esprime unicamente sul procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Si ricorda che ARPAT aveva già espresso proprio parere su quanto in oggetto con nota prot. n. 0019841 del 16/03/2021.

Descrizione tipologia del progetto

Il progetto presentato prevede la realizzazione di una strada extraurbana secondaria classificata, secondo quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada, di categoria C1 con una corsia per senso di marcia di larghezza 3,75 m ed una banchina di 1,5 m; affiancata alla strada è prevista anche la realizzazione di una pista a destinazione promiscua ciclabile/pedonale di larghezza 2,70 m. Quanto in progetto si configura come un asse stradale pianeggiante con intersezioni a raso che si diparte dalla nuova rotatoria attualmente cantierizzata e in fase di ultimazione, posta in posizione baricentrica alla Circonvallazione di Capalle, e prosegue in direzione sud fino alla rotatoria esistente di via Barberinese a cui è connessa anche la Circonvallazione Sud di Campi Bisenzio. La variante stradale oggetto del presente studio, è denominata anche “Nuova Circonvallazione Ovest del Comune di Campi Bisenzio” e collegherà la Circonvallazione di Capalle e la Circonvallazione Nord di Campi Bisenzio, con la Circonvallazione Sud di Campi Bisenzio. Lungo il suo sviluppo da nord verso sud il nuovo tracciato si pone al confine tra l'area urbanizzata del Comune di Campi Bisenzio posta sul lato est dello stesso e il territorio agricolo che caratterizza la piana tra Firenze e Prato.

La lunghezza totale del tracciato in progetto è pari a 2.400 m e lungo di esso sono previste due intersezioni a raso (rotatorie) che lo separano in tre distinti tratti:

Tratto 1 - con sviluppo di circa 809 m, si diparte in direzione sud dalla rotatoria per la Circonvallazione di Capalle e si congiunge con la nuova rotatoria di progetto che fa da intersezione con via T. Fiesoli;

Tratto 2 - con sviluppo di circa 589 m, si diparte in direzione sud dalla nuova rotatoria di progetto con via T. Fiesoli e si congiunge con la nuova rotatoria di progetto che fa da intersezione con via del Paradiso;

Tratto 3 - con sviluppo di circa 980 m, si diparte in direzione sud dalla nuova rotatoria di progetto con via del Paradiso e si congiunge, per poi terminare, con la rotatoria esistente di via Barberinese a cui è connessa la Circonvallazione Sud di Campi Bisenzio.

Analisi delle componenti ambientali

Di seguito si analizzano le componenti ambientali per gli ambiti di competenza ARPAT.

1. RUMORE

Per l'emissione del contributo sul rumore sono stati valutati i seguenti elaborati integrativi:

- *Relazione del Responsabile unico del procedimento_Risposte alla Conferenza dei Servizi del 16 Marzo 2021*, a firma dell'Ing. D. E. M. Passaniti, senza data;
- All. 01.01_*Risposta a parere ARPAT-Relazione componente rumore*, con data maggio 2021 e a firma del tecnico competente in acustica ambientale Geom. G. Balli;
- All. 01.02_*Modello acustico stato di progetto*;
- All. 01.03_*Modello acustico stato di progetto mitigato con barriere acustiche*.

La documentazione integrativa trasmessa risponde alle osservazioni avanzate con nota ARPAT di cui al ns. prot. n. 0019841 del 16/03/2021, alla quale si rimanda, in particolare:

- è stato trasmesso un estratto del PCCA del Comune di Campi Bisenzio relativo alle aree di influenza delle infrastrutture indagate: a riguardo il tecnico conferma che l'intera area interessata e di pertinenza dalla nuova infrastruttura risulta ubicata in Classe IV;

- il tecnico precisa che le riduzioni del traffico utilizzate nel modello rispetto alle punte orarie di traffico (riduzioni pari al 15% per veicoli leggeri diurni, al 30% per i veicoli leggeri notturni, al 25% per veicoli pesanti diurni e al 50% per veicoli pesanti notturni) sono state dedotte confrontando la media oraria dei passaggi diurni e notturni con quelli rilevati nelle suddette punte orarie e che la riduzione ipotizzata avrebbe comunque sovrastimato il traffico utilizzato nel modello rispetto a quello medio rilevato. A supporto di tale affermazione sono state prodotte le tabelle di confronto tra il traffico orario medio diurno/notturno e la punta oraria diurna/notturna (il numero di passaggi riportato risulta quello rilevato sulle quattro intersezioni esistenti poste lungo la via Barberinese);

- il tecnico precisa che nel modello di simulazione acustica le facciate degli edifici sono state considerate completamente riflettenti (coefficiente di assorbimento pari a zero) e che non sono stati considerati gli assorbimenti dovuti alla vegetazione presente lungo l'asse viario;

- rispetto al modello di analisi separata delle due infrastrutture rappresentato nello studio di impatto acustico presentato nel Preliminare di VIA, il modello di simulazione è stato implementato tenendo conto del contemporaneo contributo fornito al clima acustico dal traffico di progetto sulla nuova variante in esercizio e del contributo fornito dal traffico di progetto sulla esistente via Barberinese. Gli esiti delle simulazioni effettuate tenendo conto della contemporaneità delle due infrastrutture sono riportati nelle tabelle riepilogative a pag.7 dell'All. 01.01_ *Risposta a parere ARPAT-Relazione componente rumore*, in cui si evidenzia il presunto superamento dei limiti di legge presso i ricettori R1 (nel tempo di riferimento notturno) ed R2 (in entrambi i tempi di riferimento). Il tecnico riporta che al fine garantire il rispetto dei limiti normativi anche presso tali ricettori si rende pertanto necessario l'inserimento di barriere antirumore. Il modello che tiene conto della contemporaneità delle due infrastrutture (quella di progetto e quella esistente di via Barberinese) è stato quindi integrato con due interventi di mitigazione acustica sui ricettori R1 e R2, che prevedono la realizzazione di tre tratti di barriere antirumore per un totale di circa 160 metri lineari ed un'altezza di 3 metri. Nella presente fase progettuale è stata ipotizzata una barriera "tipo" (il tecnico riporta che "Generalmente per le normali tipologie di barriere stradali oggi utilizzate - pannelli sandwich metallici, in legno calcestruzzo e trasparenti - il potere fonoisolante risulta più che sufficiente) rimandando alle successive fasi progettuali, nonché all'appaltatore, la corretta progettazione di tali opere. Il tecnico dichiara che in base a quanto stimato col software di modellizzazione acustica con l'interposizione delle suddette barriere sarà garantito presso tutti i ricettori il rispetto dei valori limite normativi, come riportato nella tabella a pag. 9 dell'All.1.01_ *Risposta a parere ARPAT-Relazione componente rumore*. Negli allegati elaborati 01.02 e 01.03 sono riportate le tavole grafiche rappresentative del clima acustico dell'area con la contemporanea presenza delle due viabilità nello stato di progetto e in quello di progetto mitigato;

- in base ai risultati della modellazione di rumore il tecnico evidenzia che la realizzazione della nuova viabilità apporterà un miglioramento su via Barberinese di almeno 3 dB, equivalente ad un dimezzamento della pressione sonora percepita dai ricettori. Lo spostamento del traffico di attraversamento, a seguito delle realizzazione della nuova variante, nell'area posta ad ovest della via Barberinese porterà inevitabilmente ad un peggioramento del clima acustico attualmente presente in tale area, impattando in maniera comunque inferiore sul territorio in quanto trattasi di un'area a scarsa densità abitativa. In conclusione il tecnico ritiene che la realizzazione della variante comporterà un considerevole miglioramento del clima acustico per tutti gli insediamenti residenziali posti lungo la via Barberinese ed in diretta vicinanza ad essa (stimati in un numero di unità abitative pari a 300) ed un peggioramento del clima acustico soltanto per i pochi ricettori monitorati nello studio di impatto acustico (complessivamente n.12 unità abitative), in corrispondenza dei quali è stata prevista l'interposizione di barriere acustiche lungo lo sviluppo del nuovo tracciato.

Al par. 3.1 della *Relazione del Responsabile unico del procedimento_Risposte alla Conferenza dei Servizi del 16 Marzo 2021* si riporta che la quantificazione e la distribuzione degli impatti acustici relativi alla fase di cantierizzazione è rimandata alle successive fasi progettuali, ovvero che *"In fase di redazione del progetto esecutivo verrà predisposta una valutazione previsionale dell'impatto acustico della fase di cantiere, redatta da tecnico competente in acustica ambientale secondo i criteri previsti dalla D.G.R. 21 ottobre 2013 n. 857, dalla quale siano chiaramente desumibili i livelli sonori attesi ai ricettori individuati, prima e dopo l'interposizione degli interventi di mitigazione, anche ai fini della richiesta di una deroga acustica per determinate fasi lavorative. Contestualmente alla relazione di valutazione dell'impatto acustico di cantiere verrà allegato il programma di monitoraggio delle emissioni acustiche del cantiere"*.

Osservazioni

Vista la documentazione integrativa si ritiene che sia stato risposto in maniera esauriente alle osservazioni avanzate con precedente nota ARPAT di cui al ns. prot. n. 0019841 del 16/03/2021. Dall'analisi della documentazione complessivamente trasmessa si possono formulare le seguenti osservazioni:

- Alla nuova infrastruttura in progetto si applicano, all'interno della fascia di pertinenza, i valori limite di immissione indicati nella tabella 1 dell'Allegato 1 del D.P.R n. 142/2004. Al di fuori della

fascia di pertinenza acustica si applicano i valori limite stabiliti nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997. Ai sensi dell'art.4 c.3 del D.P.C.M. 14/11/1997, non trova applicazione il criterio differenziale.

- La progettazione di dettaglio delle opere di mitigazione è stata rimandata alle successive fasi progettuali, sono stati comunque indicati i livelli prestazionali minimi di cui tenere conto.
- È stato condotto il confronto tra Stato Attuale e Stato di Progetto, in base al quale è stato verificato e quantificato l'effettivo miglioramento del clima acustico in relazione alla quantità di popolazione esposta ad alti livelli di rumore generati dalle infrastrutture lineari esistenti e future.
- Non è stata avanzata dal tecnico alcuna proposta di monitoraggio relativa allo stato di progetto. Nella configurazione post operam con opere di mitigazione in posa viene verificato il rispetto dei valori limite, tuttavia i livelli ipotizzati risultano in alcuni casi inferiori ai suddetti limiti di soli 0,5 dB (R1 e R2 nel tempo di riferimento notturno, R3 nel tempo di riferimento diurno) e 1 dB (R4 e R5 nel tempo di riferimento notturno). Si ritiene pertanto necessario che debba essere predisposto un adeguato monitoraggio acustico nella configurazione di progetto a regime finalizzato alla verifica delle ipotesi assunte.
- La presentazione della valutazione di impatto acustico previsionale relativa alla fase di cantiere è stata rimandata alle successive fasi progettuali. Non risulta pertanto possibile esprimere alcuna considerazione in merito.

A conclusione:

per quanto concerne la fase di esercizio dell'opera si ritiene che siano stati sufficientemente valutati gli impatti ambientali acusticamente attesi e che la realizzazione del progetto produrrà presumibilmente nel suo complesso un impatto positivo rispetto alla situazione attuale; in base agli esiti delle simulazioni ci si attendono infatti sensibili miglioramenti nelle aree di attraversamento dei centri abitati, con spostamento del traffico e quindi della rumorosità su zone a minore urbanizzazione. Si ritiene pertanto che relativamente alla componente acustica non siano attesi impatti negativi significativi non mitigabili derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto tali da doverlo sottoporre a procedura di V.I.A., ferma restando:

1. la necessità di una corretta ed efficace progettazione delle opere di mitigazione (da effettuarsi nelle successive fasi progettuali secondo le indicazioni riportate al cap. 9 della "Relazione rumore" del luglio 2020, così come riprese nell'All. 01.01 *Risposta a parere ARPAT-Relazione componente rumore* del maggio 2021) e la predisposizione di un idoneo progetto di collaudo acustico degli interventi finalizzato all'effettiva verifica di tutti i limiti normativi presso i recettori impattati.

Per quanto concerne la fase di cantiere si conferma quanto già espresso con precedente nota ARPAT (prot. n. 0019841) del 16/03/2021, ovvero che la documentazione presentata non contiene elementi per quantificare l'entità e la distribuzione degli impatti acustici attesi, né pertanto per valutare la necessità di richiesta di una deroga acustica per determinate fasi lavorative. Al riguardo si ritiene necessario indicare il rispetto della seguente condizione ambientale:

1. nella successiva fase progettuale o comunque prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà essere predisposta una valutazione previsionale dell'impatto acustico della fase di cantiere, redatta da tecnico competente in acustica ambientale secondo i criteri previsti dalla D.G.R. 21 ottobre 2013 n. 857, dalla quale siano chiaramente desumibili i livelli sonori attesi ai recettori individuati, prima e dopo l'interposizione degli interventi di mitigazione, anche ai fini della richiesta di una deroga acustica per determinate fasi lavorative. Contestualmente dovrà essere trasmesso il programma di monitoraggio delle emissioni acustiche del cantiere.

2. AMBIENTE IDRICO

2.1 ACQUE SUPERFICIALI

Per l'emissione del contributo sulle acque superficiali è stato valutato il seguente elaborato integrativo:

- *Relazione del Responsabile unico del procedimento_Risposte alla Conferenza dei Servizi del 16 Marzo 2021, a firma dell'Ing. D. E. M. Passaniti, senza data.*

In tale documento, per quanto relativo alle acque superficiali, si rimanda la presentazione di studi di dettaglio alle fasi progettuali successive (progetto esecutivo).

Osservazioni

Nella precedente nota ARPAT del 16/03/2021 (prot. n. 0019841), in considerazione dell'intervento in oggetto, si prendeva atto di quanto asserito nella *Relazione dello Studio Preliminare Ambientale* sulle acque superficiali, che rimandava alla fase di progettazione successiva la presentazione di studi ed analisi di maggior dettaglio. Pertanto si prende atto di quanto confermato al riguardo nella documentazione integrativa tuttavia si ricorda la necessità del rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1. nel corso dei lavori si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché non si verifichino interferenze con le acque superficiali e non si determini deterioramento della qualità delle acque superficiali (fosso Chiella e fosso Chiellino e fossi campestri), quali aumento della torbidità, rilascio di sostanze inquinanti, ecc..., limitando per quanto possibile il contatto diretto tra le acque superficiali e i mezzi/macchinari/materiali impiegati;
2. dovranno essere utilizzati preferenzialmente materiali biodegradabili che non producano inquinamento delle acque superficiali interessate dal progetto;
3. una volta terminati i lavori in alveo, o in sua prossimità, dovrà essere effettuato immediatamente lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati, di quelli non utilizzati, dei rifiuti prodotti con il lavoro o di quelli di altra origine presenti nell'area, evitando qualsiasi abbandono di materiali, sostanze e accumuli di vario genere e procedendo al ripristino delle aree interessate dall'intervento;
4. al fine di limitare i possibili impatti che l'attività di progetto potrebbe avere sulle acque superficiali, i macchinari ed i mezzi utilizzati dovranno essere tenuti in perfetta efficienza con rifornimenti di carburante e lubrificanti da effettuare su pavimentazione impermeabile e lontano da qualsiasi corso d'acqua (fosso Chiella e fosso Chiellino e fossi campestri). A fine giornata lavorativa, i mezzi d'opera dovranno essere ricoverati presso un'area opportunamente attrezzata ad evitare possibili inquinamenti;
5. in fase di cantierizzazione le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dei cantieri, delle aree di sosta dei mezzi e delle aree adibite al rifornimento dei mezzi di cantiere dovranno essere dotate di appositi ed idonei sistemi di regimazione e trattamento delle acque;
6. qualora si verificassero casi di sversamento accidentale nei corpi idrici superficiali di oli, additivi o componenti chimici in forma liquida o altro materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e smi.

2.2 ACQUE SOTTERRANEE

Per l'emissione del contributo sulle acque sotterranee è stato valutato il seguente elaborato integrativo:

- *Relazione del Responsabile unico del procedimento_Risposte alla Conferenza dei Servizi del 16 Marzo 2021*, a firma dell'Ing. D. E. M. Passaniti, senza data.

In tale documento, per quanto riguarda le acque sotterranee, si rimanda la presentazione di studi di dettaglio alle fasi progettuali successive (progetto esecutivo).

Osservazioni

Nella precedente nota ARPAT del 16/03/2021 (prot. n. 0019841), in considerazione dell'intervento in oggetto, si prendeva atto di quanto asserito nella *Relazione dello Studio Preliminare Ambientale* sulle acque sotterranee, che rimandava alla fase di progettazione successiva la presentazione di studi ed analisi di maggior dettaglio. Pertanto si prende atto di quanto confermato al riguardo nella documentazione integrativa tuttavia si ricorda la necessità del rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1. visto che per l'area in oggetto la falda acquifera è stimata ad una profondità di circa -1/-2 m da p.c., e che la superficie della falda viene assunta a profondità pressoché coincidente con il piano di campagna nel periodo invernale, si dovranno effettuare i lavori durante il periodo di magra;

2. per la fase di cantierizzazione le lavorazioni dovranno essere effettuate limitando per quanto possibile il contatto diretto tra le acque sotterranee ed i mezzi d'opera/macchinari/materiali di lavorazione;
3. nel corso dei lavori si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché non si verifichino interferenze con le acque sotterranee e non si determini deterioramento della qualità delle acque sotterranee (aumento della torbidità, rilascio di sostanze inquinanti, ecc...) e/o ristagni in superficie;
4. al fine di limitare i possibili impatti che l'attività di progetto potrebbe avere sulle acque sotterranee, i macchinari ed i mezzi utilizzati dovranno essere tenuti in perfetta efficienza con rifornimenti di carburante e lubrificanti da effettuare su pavimentazione impermeabile e, a fine giornata lavorativa, dovranno essere ricoverati presso un'area opportunamente attrezzata ad evitare possibili inquinamenti;
5. dovranno essere utilizzati preferenzialmente materiali biodegradabili che non producano inquinamento del suolo/sottosuolo e/o delle acque sotterranee eventualmente intercettate;
6. qualora si verificassero casi di sversamento accidentale nel corpo idrico sotterraneo di oli, additivi o componenti chimici in forma liquida o altro materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e smi.

3. SUOLO E SOTTOSUOLO

Per l'emissione del contributo sul suolo e sottosuolo è stato valutato il seguente elaborato integrativo:

- *Relazione del Responsabile unico del procedimento_Risposte alla Conferenza dei Servizi del 16 Marzo 2021*, a firma dell'Ing. D. E. M. Passaniti, senza data.

In tale documento, per quanto riguarda il suolo e sottosuolo, si rimanda la presentazione di studi di dettaglio alle fasi progettuali successive (progetto esecutivo).

Osservazioni

Nella precedente nota ARPAT del 16/03/2021 (prot. n. 0019841), in considerazione dell'intervento in oggetto, si prendeva atto di quanto asserito nella *Relazione dello Studio Preliminare Ambientale* sul suolo/sottosuolo, che rimandava alla fase di progettazione successiva la presentazione di studi ed analisi di maggior dettaglio. Pertanto si prende atto di quanto confermato al riguardo nella documentazione integrativa tuttavia si ricorda la necessità del rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1. si dovrà provvedere all'ottimizzazione della movimentazione dei materiali in cantiere, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impiego della viabilità pubblica e le distanze presenti fra le aree di escavazione, di produzione, di stoccaggio e di utilizzo dei differenti materiali;
2. per i trattamenti a calce si dovranno adottare tutti gli accorgimenti riportati da pag. 11 a pag. 13 del documento ARPAT "*Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*" (gennaio 2018);
3. si dovrà porre attenzione al posizionamento degli eventuali depositi di carburante e/o oli da effettuare nelle aree di cantiere all'interno di apposite zone coperte e impermeabilizzate;
4. nell'area di cantiere dovrà essere prevista la presenza di materiali assorbenti, da utilizzare in caso di perdite accidentali durante le operazioni di rifornimento;
5. si dovranno effettuare controlli periodici sul buon funzionamento dei circuiti oleodinamici dei mezzi d'opera/macchinari ed in caso di perdite di olio e/o gasolio i mezzi/macchinari non potranno essere utilizzati per i lavori;
6. qualora si verificassero casi di sversamento accidentale al suolo/sottosuolo di oli, additivi o componenti chimici in forma liquida o altro materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e smi;
7. durante gli scavi, in caso di ritrovamento di materiale di *rifiuto* si dovrà procedere all'allontanamento tramite ditta autorizzata. Del ritrovamento dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAT. Si ricorda che in tale caso deve essere attivata la procedura di cui all'art. 245 del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006;

8. qualsiasi materiale abbandonato (ad esempio cisterne di oli/gasoli) costituisce “rifiuto” ai sensi del D.lgs. 152/2006 e smi, e pertanto dovrà essere sottoposto alle procedure di allontanamento previste dalla normativa vigente in materia;
9. una volta terminati i lavori, dovrà essere garantito lo smantellamento tempestivo del cantiere e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati, di quelli non utilizzati, dei rifiuti prodotti con il lavoro o di quelli di altra origine presenti nell'area, evitando qualsiasi abbandono di materiali, sostanze e accumuli di vario genere nel sito e procedendo al recupero e ripristino morfologico delle aree interessate dal cantiere, delle aree di stoccaggio e di qualsiasi altra area risultata degradata a seguito dell'intervento.

4. GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Per l'emissione del contributo sulle terre e rocce da scavo è stato valutato il seguente elaborato integrativo:

- *Relazione del Responsabile unico del procedimento_Risposte alla Conferenza dei Servizi del 16 Marzo 2021*, a firma dell'Ing. D. E. M. Passaniti, senza data.

In tale documento, per quanto riguarda sulle terre e rocce da scavo, si rimanda la presentazione di studi di dettaglio alle fasi progettuali successive (progetto esecutivo).

Osservazioni

Nella precedente nota ARPAT del 16/03/2021 (prot. n. 0019841) si evidenziava l'assenza di un documento specifico che illustrasse le modalità di gestione del materiale scavato. Nella documentazione integrativa si rimanda alla fase di progettazione successiva la presentazione di studi ed analisi di maggior dettaglio. Pertanto si prende atto di quanto asserito al riguardo nelle integrazioni e, per la gestione dei materiali da scavo, si evidenzia la necessità del rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1. in fase di progettazione successiva dovrà essere presentata idonea documentazione nella quale dovrà essere indicata in maniera chiara la modalità di gestione dei materiali di scavo derivanti dalle attività di realizzazione del tracciato stradale e delle opere connesse;
2. per eventuali siti di stoccaggio temporaneo del materiale terrigeno di scavo in sito (compreso lo scotico che dovrà avere accantonamenti separati e ben distinguibili dal materiale di scavo privo della componente fertile), in fase di progettazione successiva, dovrà essere dettagliata la modalità di gestione, la localizzazione su planimetria, i quantitativi e i tempi di stoccaggio prima della destinazione finale;
3. eventuale materiale di provenienza esterna potrà essere utilizzato all'interno del progetto presentato solo se in fase di progettazione successiva verranno forniti dettagli precisi sull'inquadramento normativo del materiale, sui quantitativi, sulle caratteristiche ambientali e geotecniche nonché sulle modalità di impiego che il materiale dovrà avere per l'utilizzo nel progetto considerato;
4. per i “*depositi antropici*” (costituiti da materiali di riporto, rilevati stradali, arginature) che potranno essere interessati dai lavori del tracciato stradale, in fase di progettazione successiva, dovranno essere fornite informazioni di maggior dettaglio sulle modalità di gestione e sui quantitativi che si prevede di intercettare;
5. nel caso in cui la vasca a compensazione dei volumi sottratti a seguito della realizzazione dell'infrastruttura ricada all'interno del presente progetto, in fase di progettazione successiva dovranno essere indicate in maniera precisa le modalità di gestione e le tempistiche dei terreni scavati per realizzare tale vasca, specificando i riferimenti normativi;
6. nel caso di riutilizzo in loco dei materiali da scavo si dovrà prevederne la gestione in conformità con quanto previsto all'art. 185, comma 1, lettera c) del D.lgs. 152/2006 e smi, attivando inoltre quanto indicato all'art. 24 del D.P.R. 120/2017;
7. l'eventuale utilizzo di terre e rocce da scavo di provenienza esterna potrà essere effettuato unicamente nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 al riguardo;
8. la caratterizzazione dei materiali da scavo dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate agli Allegati 2 e 4;

9. sia per il materiale di scavo in sito sia per il materiale di eventuale provenienza esterna, in alcun caso potranno essere utilizzati, per la sistemazione di aree verdi, terreni che risulteranno conformi ai limiti di cui alla Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006 (uso commerciale/industriale) ma non alla Colonna A Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006 (uso verde residenziale) anche per uno solo dei parametri analizzati;
10. sarà da preferire il reimpiego immediato del materiale di scavo nel sito di destinazione finale ma nel caso di eventuali depositi intermedi si dovrà prevedere il rispetto di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 120/2017 e le zone adibite allo stoccaggio di terre e rocce da scavo gestite ai sensi del D.P.R. 120/2017 dovranno essere ben separate e distinte da quelle per lo stoccaggio di terreni da gestire come *rifiuti* ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e smi. Per gli eventuali stoccaggi del materiale pedogenetico si dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche fisico-chimiche fino al loro riutilizzo finale, evitando il deterioramento della frazione fertile;
11. per quanto riguarda la formazione del corpo del rilevato la scelta progettuale indicata prevede l'utilizzo di materiali riciclati e che i materiali dovranno essere designati in conformità alla Norma UNI EN 13242. Si precisa che dovranno rispettare anche il prospetto 4a della norma tecnica UNI EN 11531-1:2014;
12. in caso di ritrovamento di materiali di riporto, durante le attività di scavo, sarà necessaria la verifica di quanto all'art. 4 comma 3 e all'Allegato 10 del D.P.R. 120/2017;
13. durante gli scavi, in caso di ritrovamento di materiale di *rifiuto* si dovrà procedere all'allontanamento tramite ditta autorizzata. Del ritrovamento, inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAT. Si ricorda che in tale caso deve essere attivata la procedura di cui all'art. 245 del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006.

5. CANTIERIZZAZIONE

Per l'emissione del contributo sulla cantierizzazione è stato valutato il seguente elaborato integrativo:

- *Relazione del Responsabile unico del procedimento_Risposte alla Conferenza dei Servizi del 16 Marzo 2021*, a firma dell'Ing. D. E. M. Passaniti, senza data.

In tale documento, per quanto riguarda la cantierizzazione, si rimanda alla fase di successiva progettazione (progetto esecutivo) la redazione di una relazione specifica che illustrerà le modalità di gestione di quanto relativo alla cantierizzazione che tenga conto di quanto riportato nel documento ARPAT "*Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*".

Osservazioni

Nella precedente nota ARPAT del 16/03/2021 (prot. n. 0019841) si evidenziava l'assenza di un documento specifico che illustrasse gli aspetti legati alla cantierizzazione. Nella documentazione integrativa si rimanda alla fase di progettazione successiva la presentazione di una relazione che illustri le modalità di gestione di quanto relativo alla cantierizzazione che tenga conto di quanto riportato nel documento ARPAT "*Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*" (gennaio 2018). Al riguardo si prende atto di quanto dichiarato nelle integrazioni.

6. ATMOSFERA

Per l'emissione del contributo sull'atmosfera è stato valutato il seguente elaborato integrativo:

- *Relazione del Responsabile unico del procedimento_Risposte alla Conferenza dei Servizi del 16 Marzo 2021*, a firma dell'Ing. D. E. M. Passaniti, senza data.

Nella documentazione integrativa non è riportato alcunché relativo alla componente atmosfera.

Osservazioni

È assente, sia nella precedente documentazione (si veda ns. parere del 16/03/2021 prot. n. 0019841) sia nelle integrazioni, una valutazione delle polveri diffuse che verranno prodotte durante la fase di cantiere ma si ritiene, comunque, che tali aspetti possano essere trattati nella successiva fase di

progetto. Pertanto si valuta necessario indicare, in questa sede, il rispetto della seguente condizione ambientale:

1. in fase di progettazione successiva dovrà essere presentata una valutazione delle polveri diffuse prodotte durante la fase di cantiere, nella quale siano riportati: la durata del cantiere, le attività svolte, gli effetti attesi rispetto ai singoli recettori. Tale relazione dovrà essere prodotta secondo quanto riportato nelle *“Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali polverulenti”* di cui alla Parte Prima dell'Allegato 2 al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria approvato con Delibera Consiglio Regione Toscana n. 72 del 18/07/2018.

Conclusioni

Vista la documentazione presentata, considerato l'intervento in oggetto e il procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., si ritiene di poter concludere, per quanto di competenza, che non siano attesi impatti significativi non mitigabili a seguito della realizzazione delle opere in progetto tali da doverlo sottoporre a procedura di V.I.A., fermo restando il rispetto rigoroso delle condizioni ambientali riportate sopra in ciascun paragrafo.

Per il Responsabile del Settore Supporto Tecnico
del Dipartimento di Firenze
Dott. S. Garro
***Dott. A. Poggi*¹**

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993